

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEL CANAVESE OCCIDENTALE

ART. 1 (NATURA E DENOMINAZIONE)

1. Il presente Statuto disciplina "l'Associazione per lo sviluppo del Canavese occidentale", siglabile "A.S.C.O.", rinnovando ed integrando - in un'ottica di aggiornamento e crescita dell'Ente - lo Statuto precedentemente approvato in data 16.2.2007 e da intendersi totalmente abrogato e sostituito dal presente.
2. La predetta associazione è composta da Comuni ed imprese del settore metalmeccanico del territorio del Canavese Occidentale, nonché da tutti quei soggetti - sia di diritto privato che di diritto pubblico - che possono ed intendono esercitare un ruolo di supporto e/o di collaborazione per lo sviluppo locale e la valorizzazione delle peculiarità economiche e sociali del territorio.

ART. 2 (SEDE)

1. L'A.S.C.O., qui di seguito chiamata "Associazione", ha la propria sede in Busano (TO), Via F.lli Chiapetto n. 5.
2. L'ubicazione dell'Assemblea dell'Associazione è la seguente: Forno C.se (TO), ex Officina Obert, Via Trucchetti n. 20.

ART. 3 (DURATA)

1. La durata dell'Associazione è fissata sino al 31 dicembre 2020.

ART. 4 (FINALITÀ)

1. L'Associazione si propone lo scopo di individuare e promuovere iniziative per sostenere lo sviluppo economico e sociale del territorio, difendendo ed incentivando l'occupazione lavorativa nel territorio del Canavese Occidentale.
2. In questo contesto l'Associazione persegue la finalità di individuare e promuovere le iniziative opportune per lo sviluppo dell'economia locale.
3. Onde provvedere al raggiungimento delle finalità generali sopra indicate, l'Associazione:
 - a) effettua studi, progettazioni e ogni altra utile iniziativa diretta a promuovere lo sviluppo delle risorse del territorio;
 - b) si impegna all'elaborazione di un progetto territoriale mirato al recupero ed allo sviluppo della competitività, nell'ottica sia della creazione di nuovi posti di lavoro sia dell'innovazione dei prodotti finalizzata alla conquista di nuovi mercati.
4. Sotto il profilo dell'interesse pubblico, l'Associazione persegue l'obiettivo della difesa e dell'incremento dell'occupazione lavorativa locale connessa alla salvaguardia ed alla crescita delle imprese industriali dello stampaggio e della meccanica del Canavese Occidentale.
5. Nello svolgimento delle suddette attività l'Associazione si propone di valutare e di tradurre in progetti le indicazioni che saranno fornite dagli Associati.
6. Al fine di reggere la competitività, attuando una strategia di marketing territoriale, la società si impegna a proporre un piano industriale settoriale per il Canavese Occidentale con il coinvolgimento degli istituti creditizi ed il confronto con Regione, Provincia nonché con le associazioni di categoria (Sindacati ed Associazioni Industriali).

ART. 5 (QUOTE e CONTRIBUTI)

1. Il patrimonio dell'Associazione è determinato dalla quote ordinarie degli Associati così come annualmente determinate dall'Assemblea.

2. In particolare la quota annuale è stabilita e/o aggiornata con delibera approvata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.
3. Al di là delle quote annuali ordinarie, l'Associazione può richiedere contributi straordinari per progetti specificamente individuati e previa approvazione assembleare espressa a maggioranza dei presenti.
4. L'Associazione può in ogni caso acquisire dai soci privati e/o da terzi soggetti versamenti spontanei a fondo perduto, senza obbligo di rimborso.

ART. 6 (SOCl)

1. I soci dell'Associazione si dividono in soci pubblici e soci privati.
2. Sono soci per la parte pubblica i Comuni di Barbania, Busano, Corio, Forno, Front, Levone, Lombardore, Pertusio, Pont, Pratiglione, Rivara, Rivarossa, Rocca, Salassa, San Ponso, **Sparone**, Valperga, Vauda, Locana, Prascorsano, San Colombano.
3. I suddetti Comuni sono territorialmente limitrofi, caratterizzati dalla presenza o vicinanza di forte concentrazione di imprese metalmeccaniche e costituenti un bacino omogeneo.
4. Possono far parte della Associazione altri Comuni, purché gli stessi rientrino nelle caratteristiche sopracitate, ed altri enti pubblici, che abbiano anche lo scopo istituzionale di favorire lo sviluppo economico e sociale dei Comuni.
5. Sono soci per la parte privata le Imprese individuali metalmeccaniche e le società metalmeccaniche, singole o raggruppate o consorziate, ivi operanti, che dichiarino di aderirvi, nonché gli Istituti di credito, le Associazioni imprenditoriali e altri enti o imprese di servizi localizzati nei territori interessati dalle attività di stampaggio e di lavorazioni meccaniche.
6. Le adesioni sia di nuovi Comuni e/o di altri enti pubblici sia di imprese dovranno in ogni caso essere ratificate dall'Assemblea nella prima seduta utile della stessa con decorrenza degli effetti soltanto a far data dall'effettivo versamento della quota di partecipazione.
7. I soci sono obbligati:
 - a) alla scrupolosa osservanza della norme del presente Statuto nonché degli atti e delle deliberazioni degli organi dell'associazione;
 - b) all'adempimento degli impegni assunti nell'interesse comune;
 - c) quando trattasi di imprese, a comunicare tempestivamente alla società, nelle forme più idonee, le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale e dei legali rappresentanti.
8. I soci possono recedere dalla Associazione mediante dichiarazione da far pervenire al Presidente, il recesso ha effetto con decorrenza da 6 mesi dal ricevimento della menzionata dichiarazione. In tale semestre il socio è comunque vincolato a tutti gli obblighi scaturenti dal presente Statuto. La quota versata nella società non può in nessun caso essere riscossa, rimanendo parte integrante del patrimonio della società sino allo scioglimento di questa.
- 9. Decadono automaticamente dall'Associazione i soci che non rinnovano la quota annuale a seguito di specifico sollecito scritto da parte del Presidente.**

ART. 7 (ASSEMBLEA)

1. L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, obbligano i medesimi.
2. Spettano all'Assemblea:
 - a) l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo annuali;
 - b) la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - c) la nomina del revisore dei conti;

- d) l'approvazione di eventuali modifiche allo Statuto;
- e) le decisioni relative allo scioglimento dell'Associazione, la nomina del liquidatore e la definizione dei suoi poteri.

ART. 8 (CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA)

1. La convocazione dell'assemblea avviene con le modalità stabilite dal codice civile.
2. L'assemblea potrà essere convocata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure a mezzo fax, dariceversi da parte del destinatario almeno otto giorni prima della seduta.
3. Essa è convocata nei casi previsti dalla legge, ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e quando viene richiesta da un terzo dei Comuni associati oppure da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e ne indichino gli argomenti da trattare.
4. Ove gli amministratori non provvedano, la convocazione dell'assemblea è ordinata con provvedimento del Presidente del Tribunale, il quale designa la persona che deve presiederla.

ART. 9 (PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA)

1. Per la partecipazione dei soci all'assemblea è necessario che siano iscritti nell'apposito registro degli associati.
2. I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea sociale, oltre che dai propri rappresentanti legali anche da delegati o procuratori, muniti di delega scritta a firma, anche non autenticata, del legale rappresentante; in questo contesto la delega può essere concessa anche ad un legale rappresentante od altro incaricato di altra impresa facente parte di ASCO.

ART. 10 (MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del C.d.A. oppure dall'Amministratore più anziano d'età presente o, in loro assenza od impedimento, da persona eletta dall'Assemblea.
2. L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, a meno che il verbale non venga redatto da un notaio, e, se richiesto dal Presidente, nomina due scrutatori. Spetta al Presidente constatare la validità delle deleghe ed i diritti dei presenti a partecipare all'Assemblea.
3. L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà degli associati. L'assemblea di seconda convocazione è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 30% degli associati.
4. L'Assemblea deve esse convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, nonché in tutti i casi previsti dalle leggi vigenti; l'assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo può essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
5. L'assemblea per l'approvazione delle modifiche statutarie è costituita e delibera con tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta degli associati.

ART. 11 (DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA)

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nei casi previsti dalla legge e quando il C.d.A. lo ritiene opportuno il verbale è redatto da un notaio scelto dal presidente del C.d.A.

ART. 12 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

1. L'Associazione è composta da un Consiglio di Amministrazione composto da 11 membri nominati dall'Assemblea, suddivisi in rappresentanza alle due categorie dei soci pubblici e dei soci privati.

2. Alla parte pubblica spetterà un consigliere in più rispetto alla parte privata: pertanto alla parte pubblica spetteranno 6 (sei) consiglieri ed alla parte privata spetteranno 5 (cinque) consiglieri.
3. L'assemblea nomina i membri del C.d.A. sulla base di apposite distinte segnalazioni scritte dei soci pubblici e privati, rispettivamente comunicate al Presidente dell'assemblea prima della votazione assembleare per la nomina.
4. Il Consiglio di amministrazione scade alla scadenza dell'Assemblea. Esso continua a svolgere le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione indifferibili ed urgenti, sino alla elezione del nuovo Consiglio di amministrazione e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla scadenza del mandato.
5. Gli Amministratori sono rieleggibili.
6. Qualora nel corso del periodo di nomina vengano a mancare uno o più degli amministratori, si provvede ai sensi di legge mediante nomine da effettuarsi nel rispetto dei suddetti criteri di proporzionalità e di rappresentanza dei soci pubblici e dei soci privati; le nomine in sostituzione così effettuate scadono comunque alla prevista scadenza dell'intero C.d.A.
7. Ove dovesse venir meno la metà o più degli Amministratori eletti, decade l'intero Consiglio di Amministrazione e si deve convocare l'Assemblea per le nuove nomine.
8. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatta eccezione soltanto per quelli inderogabilmente riservati dalla legge all'esclusiva competenza dell'Assemblea.
9. Il Consiglio di Amministrazione conferisce al Presidente tutte le attribuzioni ed i poteri necessari all'operatività dell'Associazione.
10. Il Consiglio di Amministrazione conferisce ad un membro consigliere diverso dal Presidente la delega specifica di "coordinatore"; il Consigliere cui viene attribuita tale delega cura i rapporti tra gli Associati ed il Consiglio di Amministrazione informando quest'ultimo delle esigenze specifiche espresse dai medesimi Associati.
11. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente nella sede sociale di propria iniziativa o dal medesimo, su richiesta di un Amministratore, di almeno 3 Comuni o del Revisore dei Conti.
12. Le convocazioni del C.d.A. sono effettuate anche via fax, via mail oppure a mano, e consegnate almeno cinque giorni prima, o in caso d'urgenza, almeno un giorno prima dell'adunanza, al domicilio di ciascun amministratore, o presso il Comune di appartenenza.
13. Il Consiglio può, tuttavia, validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri in carica.
14. Il Consiglio delibera validamente con la presenza di almeno sei consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
14. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono raccolte in apposito libro vidimato dal Presidente e dal segretario della seduta.

ART. 13 (PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE)

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno il Presidente dell'Associazione cui è demandato il compito di convocare, presiedere e coordinare le attività del CDA.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi, siano essi soggetti pubblici o privati, ha parimenti la rappresentanza in giudizio essendo potere del medesimo, dietro apposita autorizzazione del CDA, di introdurre azioni giudiziarie o resistere alle stesse negli esclusivi interessi della società.

ART. 14 (COMPENSI e RIMBORSI)

1. Al Presidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione non spettano indennità ma spettano esclusivamente rimborsi spese in ragione dell'attività effettivamente svolta nell'interesse dell'Associazione.

ART 15 (PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ASSOCIAZIONE)

1. Il ruolo dei Comuni all'interno dell'Associazione riveste carattere essenziale ed imprescindibile.
2. Nell'ambito di tale ruolo i singoli Comuni soci di ASCO:
 - a) promuovono e stimolano le iniziative volte alla valorizzazione ed allo sviluppo del territorio nel contesto delle finalità di cui al presente Statuto;
 - b) vengono sentiti dal Consiglio di Amministrazione in ordine a qualsiasi proposta di modifica dello Statuto, fermo restando che ogni modifica dovrà in ogni caso essere preventivamente approvata dai rispettivi Consigli Comunali;
 - c) sono chiamati ad approvare mediante i propri organi qualsiasi proposta del Consiglio di Amministrazione che comporti maggiori oneri a carico degli stessi rispetto alla quota ordinaria versata annualmente.

ART 16 (RAPPRESENTANZA DEI COMUNI ALL'INTERNO DELL'ASSOCIAZIONE)

1. Nell'Assemblea dell'Associazione i singoli Comuni sono rappresentati dal Sindaco o, in alternativa, dall'Assessore competente per materia o specificamente delegato.
2. Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione i membri che rappresentano la parte pubblica debbono necessariamente essere a ciò autorizzati ed incaricati dal Comune di provenienza.
3. Fermo quanto sopra è possibile per il singolo Comune autorizzare a far parte del Consiglio di Amministrazione di ASCO anche un rappresentante che non abbia la carica di Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale; in quest'ultimo caso, tuttavia, l'incarico a far parte del Consiglio di Amministrazione dovrà essere approvato o ratificato dal Comune di provenienza del menzionato rappresentante.

ART 17 (IL REVISORE DEI CONTI)

1. L'Assemblea nomina un revisore dei Conti che dura in carica per tre anni.

Art. 18 (BILANCI SOCIALI)

1. Il bilancio preventivo sarà approvato dall'Assemblea, entro il 30 novembre di ogni anno, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
2. Il bilancio preventivo dovrà esporre in modo ordinato ed evidente le varie categorie di spese e di entrate che si prevede di sostenere e di conseguire nel successivo esercizio e per differenza il risultato economico previsto, tenuto conto delle risultanze dell'ultimo consuntivo.
3. Le entrate e le spese dovranno essere registrate e documentate; in particolare le spese saranno ordinate dal Presidente nel rispetto del presente statuto e del bilancio.
4. L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.
5. Alla chiusura di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione, nei termini ed in conformità alle vigenti norme in materia, predispone il bilancio consuntivo con i relativi allegati.

ART. 19 (UTILI)

1. Gli eventuali utili netti derivanti dall'attività dell'Associazione dovranno essere necessariamente reinvestiti per il perseguimento delle finalità sociali.

ART. 20 (PARTECIPAZIONE DI ASCO A PROGETTI DI LUNGA SCADENZA)

1. La partecipazione dell'Associazione a progetti o iniziative di lunga scadenza che impegnino più esercizi finanziari devono essere approvati preventivamente e con specifica delibera da parte del Consiglio di Amministrazione.

ART. 21 (UTILIZZO DELLA DENOMINAZIONE E DEL LOGO DI ASCO)

1. La denominazione ASCO ed il relativo logo non possono essere utilizzati dalle singole imprese associate per fini di carattere esclusivamente privato e/o personale.
2. L'utilizzo della denominazione ASCO ed il relativo logo devono, infatti, essere sempre correlati ad iniziative, progetti e/o eventi connotati da un interesse pubblico o dalla finalità di promozione del territorio nel suo complesso.
3. In ogni caso l'utilizzo della denominazione e del logo di ASCO da parte degli associati così come di terzi soggetti deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.

ART 22 (SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE)

1. La società si scioglie:
 - a) per il decorso del termine;
 - b) per la sopravvenuta impossibilità di conseguire le proprie finalità, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
 - c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
 - d) per deliberazione dell'assemblea;
 - e) per le altre cause previste dalla legge.
2. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, delibererà su:
 - il numero dei liquidatori;
 - le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
 - la nomina dei liquidatori con indicazione di quello cui spetta la rappresentanza della società;
 - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - i poteri dei liquidatori.
4. La nomina dei liquidatori mette fine alle funzioni degli amministratori.

ART. 23 (RINVIO)

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.